

**REGOLAMENTO DEI CORSI MASTER AFAM
DELLA CIVICA SCUOLA DI TEATRO PAOLO GRASSI**

versione n. 1 approvata dal CDA di Fondazione Milano in data 24/01/2024

INDICE

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI	3
Art. 1 Principi generali e finalità	3
Art. 2 Definizioni	3
CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE	4
Art. 3 - Caratteristiche dei Corsi di Master	4
Art. 4 - Istituzione e attivazione - progetto.....	4
Art. 5 – Docenza e coordinamento dei Master.....	6
Art. 6 - Tutor	6
Art. 7 - Requisiti di ammissione – Iscrizione e contratto formativo	6
Art. 8 - Conseguimento del titolo	7
Art. 9 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi	7
Art. 10 - Copertura finanziaria dei corsi.....	8
Art. 11 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile	8
Art. 12 - Gestione delle carriere degli studenti	8
Art. 13 - Valutazione dei risultati	8
Art. 14 - Deroghe	8
CAPO III – NORME FINALI	8
Art. 15 - Fonti normative pertinenti il Regolamento	9
Art. 16 - Entrata in vigore.....	9
Art. 17 - Piani dell’offerta didattica – Tabelle allegate)	9
Art. 18 - Modifiche al Regolamento.....	9

CAPO I – GENERALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 Principi generali e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, delle disposizioni ministeriali e delle direttive dello Statuto di Fondazione Milano, l'istituzione, l'attivazione e l'organizzazione dei corsi di Master di alta formazione permanente e di aggiornamento professionale successivi al conseguimento del Diploma Accademico di Primo Livello, a conclusione dei quali vengono rilasciati i titoli di Master di primo livello della Civica Scuola Di Teatro Paolo Grassi (in seguito Civica Grassi), nonché i criteri e le modalità di svolgimento di essi, per rispondere alle esigenze provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni.
2. La denominazione "Master " si applica esclusivamente ai corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici ⁽¹⁾ e al presente regolamento.
3. Sono comunque compresi i riferimenti al [Regolamento Generale AFAM della Civica Grassi](#) per quanto riguarda gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 c. 3, 37, 38, 39.

Art. 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per:
 - a) **aree disciplinari**: l'insieme dei settori artistico-disciplinari definiti dai relativi decreti ministeriali;
 - b) **attività formative**: tutte le attività finalizzate alla formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle prove finali, alla produzione artistica, alle attività di ricerca, alle attività didattiche di gruppo, ai tirocini, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - c) **campo disciplinare**: disciplina compresa in uno specifico settore artistico-disciplinare che costituisce materia di insegnamento;
 - d) **corsi di studio**: i corsi master;
 - e) **credito formativo accademico (CFA)** o, più brevemente, credito: la misura del volume di lavoro di apprendimento, comprensivo dello studio individuale, prevista dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
 - f) **curriculum**: l'insieme delle attività formative specificate nei regolamenti didattici dei corsi di studio e finalizzate al conseguimento del titolo relativo;
 - g) **declaratoria**: la descrizione del settore disciplinare;

⁽¹⁾ Il DPR 212/2005 - "Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508" – Art. 3 stabilisce:

Articolo 3

1. Le istituzioni rilasciano i seguenti titoli:

- a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello;
- b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello;
- c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione;
- d) diploma accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso di formazione alla ricerca nel campo corrispondente;
- e) diploma di perfezionamento o master, conseguito al termine del corso di perfezionamento.**

.....

7. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

Articolo 7

.....

7. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o master, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Le istituzioni definiscono le ipotesi nelle quali è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale.

Articolo 8

.....

3. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti.

- h) **obiettivi formativi:** l'insieme di conoscenze, competenze e abilità necessarie al raggiungimento del livello artistico, culturale e professionale al quale è finalizzato il corso di studio;
- i) **offerta formativa:** l'insieme dei corsi, delle attività formative, di produzione e di ricerca attivati dalla Civica Grassi;
- j) **ordinamenti didattici dei corsi di studio:** l'insieme delle discipline e delle attività previste nei curricula dei corsi di studio e l'insieme delle norme che li regolamentano;
- k) **regolamenti dei corsi di studio:** i regolamenti concernenti la funzionalità dei singoli corsi di studio;
- l) **settori artistico-disciplinari:** raggruppamenti di discipline omogenee riconducibili alla medesima declaratoria;
- m) **titoli di studio:** i diplomi accademici rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio di cui alla lettera d).
- n) **Consiglio di Dipartimento** è un organo collegiale definito dal Regolamento di Partecipazione di Fondazione Milano Art. 5 Paragrafo 1.3
- o) **Responsabile Organizzazione Dipartimento** è designato dal Consiglio di Dipartimento e ne entra a far parte (Regolamento di Partecipazione di Fondazione Milano Art. 5 Paragrafo 1.3)
- p) **Referente organizzativo dei Corsi Master** collabora con il Responsabile Organizzazione Dipartimento per le attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo dei Corsi Master attivati.
- q) **Consiglio di Corso** è un organo collegiale definito dal Regolamento di Partecipazione di Fondazione Milano Art. 5 Paragrafo 1.4.
- r) **Coordinatore del Consiglio del Corso di Studio** è designato dal Consiglio del Corso e ne entra a far parte come componente (Regolamento di Partecipazione di Fondazione Milano Art. 5 Paragrafo 1.4)

CAPO II – STRUTTURE E ORGANIZZAZIONE

Art. 3 - Caratteristiche dei Corsi di Master

I corsi di Master hanno una durata almeno annuale e prevedono attività formative di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire.

Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del corso e di norma iniziano tra il 1° giugno e il 30 novembre.

L'inizio delle attività formative è programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.

Gli ordinamenti dei corsi di Master prevedono il conferimento di almeno 60 crediti formativi, corrispondenti a 1500 ore di impegno complessivo, in aggiunta a quelli già acquisiti per conseguire il titolo di accesso al corso.

Le attività formative nei corsi di Master possono essere realizzate in forma di lezioni frontali, laboratori, seminari, didattica interattiva, visite didattiche, conferenze, tirocini, stage.

Per un corso di Master annuale le attività formative quali lezioni, laboratori, seminari o altro tipo di attività sono erogate per non meno di 360 ore.

I tirocini e gli stage si svolgono di norma presso enti o aziende esterni all'Istituzione.

La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso di Master è obbligatoria. È consentito 15 % di assenze giustificate come da Patto Formativo della Civica Grassi.

A discrezione della Civica Grassi potranno essere svolte anche attività didattiche a distanza, ovvero in modalità telematica.

Alle attività di tirocinio e stage è riservato un numero di crediti non inferiore a 10.

Art. 4 - Istituzione e attivazione - progetto

L'insieme dei corsi Master istituiti costituisce il Piano Annuale dei corsi di Master della Civica Grassi. La proposta del Piano suddetto viene unitariamente approvata dal Consiglio di Dipartimento entro il mese di dicembre di ogni anno accademico.

L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master di primo livello inclusi nel Piano sono deliberate dal Consiglio di Dipartimento, e di seguito dal CdA della Fondazione Milano su proposta:

- a. di un Consiglio di Corso tra quelli di Diploma Accademico di primo livello già attivi;

- b. enti pubblici o privati operanti nel mondo del lavoro e delle professioni attinenti all'oggetto del Master,

I corsi di Master possono essere attivati dalla Civica Grassi anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie o accademiche (**Master InterIstituzione**). I corsi Master InterIstituzione sono regolati sulla base di apposite convenzioni tra le Istituzioni interessate, tenuto conto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Le convenzioni per i corsi di Master InterIstituzione possono essere perfezionate anche in forme consortili, ma con esclusione della costituzione di nuove società.

Nel caso in cui la proposta venga presentata da un ente esterno o da un Consiglio di Corso senza riconoscimento AFAM, essa deve essere approvata dal Consiglio di Corso di diploma accademico di primo livello di riferimento della Civica Grassi, prima di essere sottoposta alla delibera del Consiglio di Dipartimento.

I progetti dei corsi di Master che presuppongono il coinvolgimento e la partecipazione delle altre Scuole Civiche della Fondazione Milano devono essere sottoposti alle Scuole in questione che potranno esprimere la loro adesione con deliberazione di natura vincolante relativa alla loro quota di partecipazione.

La delibera del Consiglio di Dipartimento deve essere formulata in termini di "progetto" completo degli aspetti didattici ed organizzativi ed economici - sentite anche le funzioni centrali della Fondazione secondo le rispettive competenze - e secondo principi generali contenuti nel presente Regolamento, redatta secondo gli schemi in allegato, con particolare riferimento ai seguenti elementi essenziali:

- a. la denominazione e gli obiettivi formativi del corso, e la scuola di appartenenza;
b. l'articolazione delle attività formative e le modalità di svolgimento delle prove di verifica, compresa la prova finale e gli ulteriori elementi di cui all'art. 10 del DPR 212/2005 ⁽²⁾

⁽²⁾ Articolo 10

1. Le istituzioni disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi nei regolamenti didattici che sono redatti nel rispetto, per ogni corso, delle disposizioni del presente regolamento e dei conseguenti decreti del Ministro e sono approvati dal Ministero.

2. I regolamenti didattici e le relative modifiche sono adottati con decreto del Direttore dell'istituzione e resi pubblici anche per via telematica.

3. Ogni regolamento didattico determina:

- a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli obblighi di frequenza in misura, comunque, non inferiore all'80 per cento della totalità delle attività formative, con esclusione dello studio individuale.

4. I regolamenti didattici, nel rispetto degli statuti, disciplinano altresì gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:

- a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui i competenti organi provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e alla verifica dei risultati delle attività formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici annuali, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle altre verifiche di profitto, nonché della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
d) alle modalità con cui si perviene alla valutazione del profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma accademico;
f) ai criteri di ammissione e di frequenza ai corsi degli studenti di cui all'articolo 7, comma 2;
g) all'organizzazione di attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di diploma, nonché di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui all'articolo 7, comma 2;

- c. la composizione del Consiglio di Corso;
- d. le risorse e le attribuzioni degli incarichi di docenza e le strutture disponibili;
- e. le risorse di gestione organizzativa e amministrativo-contabile del corso;
- f. il piano finanziario.

Il Corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi di insegnamento.

Ai fini dell'attivazione di un Master il numero minimo di iscritti non può essere inferiore a quindici per un Master di primo livello. Tale limite può essere derogato in casi debitamente motivati e purché siano garantiti il piano culturale e didattico e l'autosufficienza finanziaria dell'iniziativa; la richiesta di deroga deve essere espressamente formulata già nella proposta di istituzione del corso.

L'approvazione è subordinata alla garanzia preventiva della copertura e autosufficienza finanziaria del corso di Master.

Art. 5 – Docenza e coordinamento dei Master

L'organizzazione e il coordinamento di ciascun corso di Master per l'attuazione del progetto approvato dal Consiglio di Dipartimento e dal CdA sono affidati al Consiglio di Corso di Master.

Il Consiglio di Corso è composto da non meno di cinque e non più di nove membri, la maggioranza dei quali docenti della Civica Grassi. Il Consiglio può comprendere esperti esterni. Il Coordinatore del Consiglio del Corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti della Civica Grassi componenti del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master.

Il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti della Civica Grassi, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale.

Il corpo docente viene designato dalla Direzione di Dipartimento in accordo con i Coordinatori dei Corsi su proposta del Consiglio di Corso, sentite anche le eventuali istituzioni esterne partecipanti.

Il Referente Organizzativo dei Master è nominato dal Direttore di Dipartimento in accordo con il Responsabile Organizzativo del Dipartimento per attività di supporto, monitoraggio, coordinamento e controllo dei Corsi Master attivati.

Art. 6 - Tutor

Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del corso di Master, il Consiglio di Corso individua uno o più tutor, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del corso, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.

Art. 7 - Requisiti di ammissione – Iscrizione e contratto formativo

L'iscrizione ai corsi Master si perfeziona mediante il Contratto formativo secondo i modelli e le condizioni generali vigenti presso FM.

h) alle istituzioni di uno specifico servizio per il coordinamento delle attività di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli istituti d'istruzione secondaria superiore, nonché in ogni corso di studio, di un servizio di tutorato per gli studenti;

i) all'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno;

l) alle modalità di individuazione per ogni attività, della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilità;

m) alla valutazione della qualità della didattica;

o) alle forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte;

p) alle modalità per il rilascio dei titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

È ammesso ai corsi di Master di primo livello chi abbia conseguito un diploma accademico di Primo Livello, una Laurea Triennale, o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, e che abbiano superato con esito positivo l'esame di ammissione.

Ai fini dell'ammissione dovrà essere prevista una selezione per merito da effettuarsi secondo modalità indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. I bandi dovranno in ogni caso riportare:

- a. gli obiettivi del corso di studio;
- b. l'articolazione didattica;
- c. i requisiti di accesso;
- d. il numero massimo dei posti disponibili nonché il numero minimo di iscritti senza il quale il corso non sarà attivato;
- e. il contributo di iscrizione al corso, che potrà essere suddiviso al massimo in due rate;
- f. eventuali borse di studio o forme di agevolazione quali l'esonero totale o parziale dalla tassa di iscrizione;
- g. i criteri di selezione.

Il bando del corso può prevedere, disciplinandola, l'ammissione alla selezione di studenti diplomandi e laureandi, a condizione che il titolo di studio richiesto risulti comunque conseguito all'atto dell'immatricolazione, e comunque prima dell'inizio delle attività del corso.

In caso di disponibilità di posti e oltre il numero minimo previsto per l'attivazione, può essere ammessa la frequenza con riserva a un corso di Master, purché il titolo di studio richiesto per l'accesso venga conseguito in tempi compatibili con la regolare partecipazione al corso.

Lo status di studente del Master si acquisisce con il perfezionamento delle procedure di iscrizione presso i competenti uffici.

Sempre in caso di disponibilità di posti, l'accesso ai corsi di Master di primo livello può essere consentito a professionisti con comprovata esperienza lavorativa nel settore o a studenti in possesso di specializzazioni o titoli di studio non universitari attinenti al percorso formativo.

In tal caso, previo esito positivo del processo di selezione, il candidato potrà iscriversi al corso e frequentarlo in ogni sua parte come gli altri studenti, ma al termine non potrà conseguire il titolo riconosciuto, né vedersi attribuiti i relativi crediti formativi.

I titoli di studio conseguiti all'estero, se non riconosciuti dalla normativa vigente, dovranno essere valutati dal Consiglio di Corso che li potrà riconoscere equivalenti ai soli fini dell'ammissione al corso.

Il riconoscimento di CFA per attività formative pregresse debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del corso di Master, è consentito alle condizioni e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Corso.

Ove prevista, l'iscrizione a singoli moduli del corso di Master è soggetta al rispetto dei requisiti di ammissione di cui al presente articolo.

Il rilascio di certificazioni attestanti il profitto è comunque subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze. Non sono ammesse attestazioni di mera frequenza ai corsi di Master.

Art. 8 - Conseguimento del titolo

Per conseguire il titolo di Master lo studente dovrà aver acquisito i crediti previsti dall'ordinamento del corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale. Il conferimento dei crediti è subordinato all'accertamento dell'acquisizione delle relative competenze, alla frequenza, al superamento delle eventuali verifiche intermedie e della prova finale.

Art. 9 - Contributo di iscrizione. Dotazione. Compensi

Il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Milano stabilisce annualmente il contributo minimo richiesto per l'iscrizione a un corso di Master.

La dotazione finanziaria che deve essere destinata esclusivamente al funzionamento del corso di Master è composta come segue:

- a. dai contributi degli iscritti;
- b. da eventuali erogazioni e risorse aggiuntive a ciò finalizzate apportate da Enti e soggetti esterni.

Gli eventuali avanzi di gestione, dopo la fine del corso, confluiscono in un fondo riservato alle attività della Civica Grassi.

Art. 10 - Copertura finanziaria dei corsi

La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master è assicurata dai contributi dei frequentanti e da erogazioni a ciò specificamente destinate da enti e soggetti esterni. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio di Fondazione Milano. Il piano finanziario del corso di Master deve comunque riservare a favore di Fondazione Milano una quota non inferiore al 5% delle entrate quale contributo forfettario alle spese generali e agli oneri indiretti.

Art. 11 - Gestione organizzativa e amministrativo-contabile

La gestione organizzativa e amministrativo-contabile dei corsi di Master, in coordinamento con i responsabili degli Enti Centrali di Fondazione Milano, è affidata alla Civica Grassi .

Art. 12 - Gestione delle carriere degli studenti

La gestione delle carriere degli studenti del corso di Master, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita agli uffici della Civica Grassi, coadiuvati dal Coordinatore e dai tutor del Master.

Art. 13 - Valutazione dei risultati

I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati).

A conclusione del corso, il Coordinatore del Consiglio del Corso di Master redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. La relazione, approvata dalla Direzione della Scuola, è portata all'esame del Nucleo di Valutazione della Civica Grassi e del Consiglio di Dipartimento anche ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso per l'anno successivo.

Dopo tre edizioni del Corso di Master il Nucleo di Valutazione provvederà a redigere una relazione di sintesi che ne verifichi i risultati e le ricadute professionali.

Art. 14 - Deroghe

Le deroghe al presente regolamento relative ai Corsi di Master svolti in convenzione con altre Istituzioni italiane o straniere, con enti e soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati dall'Unione Europea possono essere adottate con delibera del Consiglio di Dipartimento e con l'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 15 - Fonti normative pertinenti il Regolamento

1. Il presente Regolamento è redatto nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei decreti in vigore e dello Statuto di Fondazione Milano.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore all'atto della pubblicazione.
2. Ogni reclamo relativo all'applicazione del presente Regolamento è demandato per la soluzione in prima istanza alla Direzione della Civica Grassi.

Art. 17 - Piani dell'offerta didattica – Tabelle allegate)

1. I Master attivati dalla Civica Grassi sono definiti nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l'indicazione delle scuole di riferimento.
2. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Regolamento.

Art. 18 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento e le eventuali successive modifiche sono proposte dal Consiglio di Dipartimento e di seguito deliberate dal CdA della Fondazione Milano e saranno sottoposti al competente Ministero per l'approvazione.